

Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N.300/A/1/33730/116/1/1

Roma, 18 aprile 2008

OGGETTO: Decreto 19 dicembre 2007 – Ministero dei Trasporti.

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002.

- AI SIGG.RI DIRIGENTI DEI
COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEDI
e, per conoscenza,
- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI SIGG.RI COMMISSARI DI GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA AOSTA
- AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 6 marzo 2008, è stato pubblicato il Decreto 19 dicembre 2007 emanato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno, recante modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002 (All.1).

Il provvedimento, che introduce novità nel procedimento di abilitazione del personale che svolge scorte tecniche, ha previsto la creazione di una nuova figura di soggetto che collabora con il personale di scorta tecnica alle manifestazioni ciclistiche, allo scopo di garantire un maggior livello di sicurezza alle manifestazioni stesse.

L'adozione del provvedimento sopraindicato impone la previsione di nuove disposizioni operative a parziale modifica o integrazione di quelle già impartite con le circolari n. 300/A/1/42558/116/1/1 e n. 300/A/1/43369/116/1/1 rispettivamente del 28 aprile e 16 giugno 2003.

1. Requisiti morali per il rilascio o il rinnovo delle abilitazioni richieste per effettuare servizi di scorta tecnica o di segnalamento.

L'art. 1 del Disciplinare è stato modificato allo scopo di prevedere che il personale che effettua attività di scorta tecnica, ovvero di segnalazione aggiuntiva, debba avere compiuto i 18 anni e debba essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 11 del T.U.L.P.S. Quest'ultima norma stabilisce che non è in possesso di tali requisiti chiunque:

- 1) ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- 3) ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità;
- 4) non abbia buona condotta.

Il possesso dei requisiti soggettivi in argomento costituisce il presupposto per la valutazione dell'affidabilità del personale in argomento, i cui compiti sono caratterizzati da connotazioni pubblicistiche; per tale motivo, il legislatore ha richiesto a coloro che intendono svolgerli requisiti non dissimili da quelli richiesti per il rilascio di autorizzazioni di polizia.

Per quanto riguarda il requisito della “buona condotta”, nonostante che il carattere piuttosto indefinito della norma sembra possa lasciare un certo margine di apprezzamento discrezionale in capo all'Amministrazione che decide sull'ammissione della persona, allo scopo di uniformare la valutazione a criteri quanto più possibile obiettivi, si ritiene che la condotta del richiedente debba essere valutata solo in funzione della presenza di precedenti di polizia che rendano manifesta, con riguardo all'attività da compiere, una sicura inaffidabilità del soggetto.

Sull'argomento si richiamano le direttive impartite con la nota n° 559/C.17634.12982(23) del 30.10.1996 che si allega in copia (All. 1-bis).

Il possesso dei requisiti sopraindicati dovrà essere oggetto di autocertificazione da parte del richiedente il rilascio o il rinnovo delle abilitazioni a svolgere servizi di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva, utilizzando l'allegato modulo (All. 2). La domanda di rilascio o rinnovo, il cui contenuto è disciplinato dal punto 4) della circolare n. 300/A/1/42588/116/1/1 del 28 aprile 2003, deve essere perciò integrata con la sottoscrizione, da parte dell'interessato, del modulo di autocertificazione allegato.

Secondo le disposizioni generali in materia, dovranno essere svolti opportuni accertamenti sulla veridicità delle autocertificazioni, attraverso le informazioni contenute nella Banca dati delle Forze di Polizia, su almeno il 10% delle domande presentate.

Le nuove disposizioni circa il possesso dei requisiti morali sopraindicati trovano applicazione immediata per tutti i soggetti che presentano domanda di rilascio delle abilitazioni sopraindicate dopo l'entrata in vigore delle modifiche al Disciplinare Tecnico di cui trattasi. Per i soggetti già abilitati, invece, la verifica del possesso dei requisiti morali richiesti dovrà essere effettuata in occasione del primo rinnovo dell'abilitazione.

2. Nuove modalità per gli esami di rinnovo delle abilitazioni per effettuare i servizi di scorta tecnica

L'art. 3 del Disciplinare per le scorte tecniche è stato modificato in modo da prevedere che gli esami di rinnovo delle abilitazioni per il personale che effettua scorte tecniche alle gare ciclistiche si svolga attraverso una prova selettiva a quiz con risposta multipla anziché attraverso una prova orale. Tale procedura consentirà di effettuare le operazioni di rinnovo delle abilitazioni con maggiore celerità. Alla prova di

cui trattasi, che si considera superata se il candidato risponde in modo corretto ad almeno 7/10 delle domande, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art 6 del Disciplinare per le Scorte Tecniche.

Per consentire la corretta gestione delle prove di cui trattasi, sono state predisposte alcune schede d'esame che saranno inviate al più presto a codeste Direzioni.

In occasione del rinnovo dell'abilitazione, per garantire l'uniformità sul tutto il territorio nazionale, si ritiene necessario procedere alla ristampa dell'attestato di abilitazione con contestuale ritiro del vecchio documento.

3. Abilitazione dei soggetti addetti alle segnalazioni aggiuntive

Accanto al personale che effettua attività di scorta tecnica alle gare ciclistiche che opera al seguito dei concorrenti con veicoli di scorta, è stata introdotta una nuova figura ai cui sono attribuite funzioni di supporto a terra e che è incaricata di effettuare segnalazioni ai veicoli che provengono da strade laterali e che intendono immettersi sulla strada sulla quale si svolge la manifestazione.

Questi soggetti, per svolgere le funzioni di segnalazione sopraindicate, devono essere abilitati secondo le disposizioni dell'art.3-bis del Disciplinare Tecnico.

L'abilitazione è rilasciata dal Dirigente del Compartimento a chi ha superato un apposito esame davanti ad una commissione, formata dai rappresentanti dell'Associazione o della Società sportiva presso la quale ha svolto un corso di formazione della durata di almeno 8 ore.

Allo scopo di consentire un controllo sull'effettiva partecipazione ai corsi e sul superamento dell'esame, la novella normativa sopraindicata ha previsto che l'Associazione o la Società sportiva che organizza un corso di formazione per aspiranti addetti alle segnalazioni aggiuntive deve darne

comunicazione al Compartimento della Polizia Stradale competente per territorio.

L'adempimento di tale obbligo sottende la necessità di uno stretto rapporto di collaborazione con gli Uffici della Polizia Stradale chiamati a controllare la regolarità delle attività di formazione ed a vigilare sul corretto svolgimento degli esami di abilitazione. Codesti uffici, perciò, avranno cura di comunicare ai competenti organismi della Federazione Ciclistica Italiana e degli Enti di Promozione Sportiva affiliati al CONI la necessità di rispettare le sottoindicate prescrizioni.

3.1 Documentazione che devono presentare le Società sportive che intendono effettuare i corsi di formazione

L'Associazione o la Società sportiva che intende organizzare un corso di formazione per aspiranti addetti alle segnalazioni aggiuntive deve far pervenire al Compartimento della Polizia Stradale, competente per territorio rispetto al luogo in cui si svolgerà il corso, l'allegata comunicazione (All. 3) contenente l'indicazione della sede del corso e dell'orario di svolgimento delle lezioni, l'elenco nominativo delle persone che hanno richiesto di parteciparvi, il nominativo ed i recapiti telefonici della persona designata a sovrintendere il corso, il nominativo dei docenti che terranno le lezioni e la data in cui sarà tenuto l'esame di abilitazione. Il documento dovrà pervenire al Compartimento della Polizia Stradale almeno 15 giorni lavorativi antecedenti a quello in cui è previsto l'inizio del corso. Ogni modifica relativa alla data o al luogo di effettuazione del corso o degli esami dovrà essere tempestivamente comunicata, anche via fax, al Compartimento competente.

Nella comunicazione, la Società sportiva deve autorizzare espressamente il personale incaricato dal Compartimento Polizia Stradale a svolgere tutti i controlli che saranno necessari a verificare la regolarità del corso ed il rispetto delle disposizioni del Disciplinare circa la durata ed il

programma, ivi compresi quelli che richiedono l'accesso ai locali dove si svolge il corso.

3.2 Documentazione dell'effettuazione del corso

Al termine del corso di formazione, la persona designata a sovrintendere il corso stesso deve redigere l'allegato verbale (All. 4) con il quale egli attesta la regolarità delle lezioni svolte e fornisce l'elenco delle persone che vi hanno partecipato. Ciascun aspirante deve sottoscrivere il documento per confermare la sua presenza a tutte le lezioni.

3.3 Documentazione dello svolgimento degli esami di abilitazione

La commissione esaminatrice deve essere designata dall'Associazione o dalla Società sportiva che ha organizzato il corso attraverso una formale lettera di incarico nominativo.

Al termine della sessione di esame, deve essere compilato l'allegato verbale d'esame (All. 5) che deve essere sottoscritto da tutti i membri della Commissione. Nel documento, oltre ai nominativi delle persone che hanno superato l'esame, devono essere indicati anche gli aspiranti che non si sono presentati a sostenerlo e quelli che non lo hanno superato.

Ciascun aspirante deve, inoltre, compilare e sottoscrivere l'allegata domanda di rilascio dell'abilitazione (All. 6), che sarà presentata dalla Società che ha organizzato il corso al Compartimento della Polizia Stradale competente, insieme a copia del verbale di cui al punto 3.2 ed al verbale di esame sopraindicato.

3.4 Richiesta di rilascio delle abilitazioni

La richiesta di rilascio delle abilitazioni allo svolgimento delle segnalazioni aggiuntive di cui all'art. 3 bis del Disciplinare Tecnico deve

essere avanzata dal presidente dell'Associazione o della Società sportiva che ha organizzato il corso di formazione e gli esami di abilitazione attraverso l'allegato modulo di richiesta (All. 7).

Alla richiesta devono essere allegati i verbali di svolgimento del corso e di superamento dell'esame di cui ai precedenti punti 3.2 e 3.3. Per ciascun richiedente che ha superato gli esami di abilitazione, inoltre, deve essere allegata la domanda di richiesta di rilascio dell'abilitazione, redatta secondo il modello allegato (cfr. All. 6) sottoscritta dallo stesso richiedente e copia fotostatica della patente di guida in corso di validità.

3.5 Rilascio delle abilitazioni

Il rilascio dei documenti di abilitazione, che potrà essere effettuato solo dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare Tecnico, può essere delegato alle dipendenti Sezioni.

L'istanza del candidato che, pur avendo superato l'esame di qualificazione, non risulta avere i requisiti prescritti, deve essere respinto utilizzando l'allegato modulo (All. 7-bis).

La trattazione del carteggio relativo ai candidati seguirà le regole già fissate dal punto 7) della richiamata circolare n. 300/A/1/42588/116/1/1 del 28 aprile 2003.

Le abilitazioni rilasciate dovranno essere numerate riportando il numero progressivo che individua la posizione del soggetto nello schedario degli addetti ai servizi di segnalazione aggiuntiva, preceduto dall'acronimo A.S.A. (es. ASA0001-RM cognome-nome).

Per questi ultimi, infatti, sarà predisposto un nuovo schedario, diverso da quello dei soggetti abilitati ai servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche, con procedure informatiche in corso di elaborazione.

4. Revoca delle abilitazioni per effettuare attività di scorta tecnica ovvero di segnalazione aggiuntiva

L'art. 3-ter del Disciplinare Tecnico prevede che il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale che ha rilasciato l'abilitazione per la scorta tecnica o per le segnalazioni aggiuntive possa revocarla quando abbia notizia che siano venuti meno i requisiti richiesti per il suo rilascio.

La norma intende riferirsi , in particolare, al possesso della patente di guida, alla permanenza dell'iscrizione ad un'Associazione o Società sportiva e ai requisiti morali di cui all'art. 11 T.U.L.P.S.

La verifica della permanenza dei predetti requisiti deve essere effettuata in occasione di ciascun rinnovo della validità dell'abilitazione. Tuttavia, la revoca dell'abilitazione può essere disposta in ogni momento qualora sia accertato, per qualsiasi motivo, il venir meno dei requisiti sopraindicati.

La revoca deve essere preceduta dalla notifica di un avviso di inizio del procedimento, conforme al modello allegato (All. 8), redatto ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 in modo che l'interessato abbia la possibilità di partecipare eventuali elementi utili alla completa valutazione della sua situazione. Contro il provvedimento di revoca, che deve essere notificato all'interessato utilizzando il modello allegato (All. 9), è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

5. Determinazione del numero dei veicoli di scorta tecnica

La modifica apportata al comma 2 dell'art. 7 del Disciplinare Tecnico, che riguarda le prescrizioni imposte dagli Organi di Polizia

quando delegano l'effettuazione della scorta alla competizione ciclistica a personale abilitato ai sensi dello stesso Disciplinare Tecnico, fornisce una nuova modulazione della potestà discrezionale dell'Amministrazione Pubblica interessata che impone una revisione delle disposizioni impartite con la circolare n. 300/A/1/43369/116/1/1 del 16.6.2003.

In proposito si avverte la necessità di fornire le seguenti indicazioni in ordine alla programmazione delle scorte tecniche e di quelle miste (polizia e tecniche).

5.1 Determinazione dei veicoli di scorta tecnica nei casi di scorta in delega

L'art. 7, comma 1, del Disciplinare Tecnico prevede che la scorta tecnica sia costituita almeno da nr. 2 autoveicoli con i cartelli di INIZIO e FINE GARA CICLISTICA e da nr. 2 motoveicoli. Questa deve pertanto essere considerata la scorta tecnica nella sua configurazione normale.

Il comma 2 dello stesso art. 7 stabilisce poi che gli Organi di Polizia Stradale, per imporre una scorta tecnica con un numero maggiore di veicoli - fino ad un massimo di 12 - nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 9-bis C.d.S., devono motivare la scelta con le particolari esigenze di tutela della circolazione esemplificate nella stessa norma (condizioni di traffico, caratteristiche della strada, rilevanza nazionale o internazionale della manifestazione, numero dei partecipanti, ecc.). E' evidente che nell'indicazione del numero dei veicoli di scorta si deve necessariamente fare una comparazione con il numero dei veicoli che sarebbero stati utilizzati dagli organi di Polizia per effettuare una scorta analoga, incrementandolo al massimo di 2 unità in ragione della minore efficacia del dispositivo predisposto dalla scorta tecnica in ragione dei suoi più ridotti poteri.

Secondo le modifiche apportate al Disciplinare Tecnico, inoltre, il numero dei veicoli di scorta tecnica deve essere ulteriormente ridotto quando, in prossimità delle principali intersezioni, è comunque garantita la presenza di personale abilitato ad effettuare attività di segnalazione in ausilio alla scorta tecnica. In tali casi, infatti, il numero massimo dei veicoli di scorta tecnica non può essere superiore a 8 unità.

5.2 Determinazione dei veicoli di scorta tecnica nei casi di scorta mista con personale di polizia

Nei casi, invece, in cui la Sezione di Polizia Stradale che ha ricevuto la richiesta di scorta da parte degli organizzatori (ipotesi che si verifica allorché l'Ente competente, nell'autorizzare la competizione ciclistica, ha prescritto la scorta polizia) valuti, per ragioni di tutela della sicurezza e fluidità della circolazione, di doverla effettuare anche con personale dipendente, si ritiene che il numero complessivo dei veicoli di scorta, polizia e tecnica, - in particolare dei motoveicoli - non debba eccedere quello considerato necessario e sufficiente qualora la scorta fosse espletata con soli veicoli di polizia.

Una diversa prassi interpretativa non soltanto sembra difficilmente compatibile con il meccanismo previsto dall'art. 7 del Disciplinare, ma soprattutto appare in contrasto con lo spirito della riforma, che è stato quello di alleggerire l'impegno degli Organi di Polizia Stradale nel settore specifico, prevedendo nel contempo il coinvolgimento, in vece e/o in ausilio degli stessi, di soggetti che, in quanto appositamente abilitati previo superamento di un esame specifico, debbono considerarsi muniti della professionalità necessaria allo svolgimento dei servizi in argomento.

6. Sicurezza degli operatori di polizia impegnati nelle scorte alle competizioni

Nonostante la previsione della nuova figura degli addetti alle segnalazioni aggiuntive, che contribuirà in modo significativo ad

accrescere la protezione dei concorrenti e la sicurezza della manifestazione, l'attività di scorta alla carovana ciclistica costituisce, comunque, un servizio particolarmente delicato ed impegnativo per il personale.

Ciò induce a ritenere necessario sollecitare la massima attenzione delle SS.LL. sull'incessante azione di stimolo e di controllo svolta a tutti i livelli sugli operatori comandati in tali servizi, soprattutto quelli motomontati, affinché la loro condotta di guida sia costantemente ispirata a criteri di prudenza e diligenza.

I servizi motomontati di scorta alle competizioni ciclistiche, infatti, per il particolare livello di tecnicismo che li connota, richiedono l'impiego di personale opportunamente addestrato nell'uso del mezzo di servizio ed adeguamento informato sulle modalità di svolgimento della competizione.

Qualora le circostanze lo richiedano, il servizio deve essere considerato come urgente ai fini delle disposizioni dell'art. 177 C.d.S.. In tali casi, in cui è sempre necessario l'utilizzo congiunto dei dispositivi supplementari di allarme di cui i veicoli sono dotati, tutti gli operatori di polizia stradale impegnati nell'attività di scorta devono essere sensibilizzati affinché la loro attività sia comunque improntata al rispetto della massima prudenza, a salvaguardia della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada. Dovranno essere, perciò, evitati comportamenti particolarmente pericolosi, quali, ad esempio, l'attraversamento di intersezioni a velocità non particolarmente moderata, il sorpasso in situazioni di limitata visibilità o comunque a velocità non commisurata alle circostanze contingenti o alla presenza del pubblico che assiste alla manifestazione.

Infine, si richiama l'attenzione sulla necessità di sollecitare tutto il personale impiegato nei predetti servizi al rigoroso rispetto delle disposizioni impartite relativamente all'uso dei dispositivi di protezione

individuale, quali, soprattutto il casco protettivo e agli indumenti con caratteristiche rifrangenti (1).

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Manganelli

Pg/aV

(1) V. Circ. Ministeriale 559/A/1/ORG./DIP.GP/12/1742 del 30.3.2004

ALLEGATO 1 (omissis).

ALLEGATO 1-bis (omissis).